

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2409)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Potenziamento dell'attività sportiva universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — La materia che si sottopone all'esame del Parlamento, apparentemente marginale, non può essere ulteriormente differita ove s'intenda ricondurre — come già si sta facendo e si continuerà a fare con gli altri provvedimenti relativi all'Università — serenità ed equilibrio nell'ambiente studentesco.

In un ben inteso e moderno sistema educativo, infatti, le attività sportive possono e devono trovare una loro autonoma ed adeguata collocazione che, in organico coordinamento con quelle didattiche, ne assicuri un soddisfacente sviluppo.

Evidenziare i benefici effetti di ordine fisiologico e, soprattutto, psicologico che una razionale attività fisico-educativa può indurre nel processo di formazione della persona-

lità, che costituisce il fine primario della organizzazione scolastica, appare del tutto superfluo. D'altronde, lo stesso Parlamento ha, praticamente, preceduto e sollecitato la materia che forma oggetto del presente disegno di legge. Infatti, in sede di discussione del disegno di legge sulla « Riforma dell'ordinamento universitario », nella seduta della Commissione pubblica istruzione del 19 novembre 1970, venne proposta la costituzione, presso ciascun Ateneo, di un apposito Comitato, cui fu affidato il compito di provvedere « alla gestione degli impianti sportivi ed allo sviluppo della relativa attività ». Nella successiva seduta del 17 dicembre 1970, su proposta del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con quello del tesoro, fu approvato un altro emendamento con cui si volle assicurare il finanziamento ai suddetti Comi-

tati. Infine, nella seduta pubblica del 12 maggio 1971, venne approvato il testo dell'articolo 40, poi trasferito al 42.

La materia venne ripresa in esame dalla Camera dei deputati e, quindi, rimessa all'esame dell'Assemblea ove, peraltro, non potè avere la definitiva sanzione legislativa a seguito del sopravvenuto scioglimento del Parlamento.

Appare, pertanto, incongruente che, proprio per l'età fisiologicamente più idonea per la pratica dell'attività che ci interessa, difettino i provvedimenti opportunamente disposti per gli ordini di scuole sottostanti.

Alle carenze che si lamentano nel settore dell'attività sportiva universitaria, si intende far fronte col presente disegno di legge che, tenendo nel debito conto le iniziative già adottate in materia da entrambi i rami del Parlamento, si inserisce oltretutto nella *ratio* dei provvedimenti urgenti già approvati per l'Università.

Non sembra superfluo porre, da ultimo, in evidenza come le innovazioni sollecitate col presente disegno di legge non comportino aggravii di spesa per il bilancio dello Stato, ma soltanto diverse utilizzazioni di capitoli già esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Presso ciascuna Università o Istituto di istruzione universitaria è istituito un Comitato che sovrintende alla gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.

Art. 2.

Il Comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due studenti designati uno dal Consiglio di amministrazione dell'Università ed uno da quello dell'Opera universitaria tra gli eletti secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

d) dal direttore amministrativo dell'Università o dell'Istituto universitario, o suo delegato, in qualità di segretario.

Nei centri in cui abbiano sede più Università, i Comitati predetti possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà emanato il regolamento per il funzionamento dei Comitati.

Art. 3.

Alle spese relative all'attività dei Comitati previsti dal precedente articolo 1 si provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere relativo all'esercizio 1976, stabilito in lire 1.200 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 4111 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.